



Alle ore 11:00 assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto, la Dottoressa Elena Salda in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo il quale

preso atto

- della regolarità della convocazione;
- che sono presenti numero 26 Soci, in proprio o per delega;

dichiara

validamente costituita l'Assemblea.

Punto 1 all'Odg: Approvazione Bilancio 2024

Il Presidente invita il socio Elena Lancellotti a illustrare all'Assemblea il Bilancio Consuntivo 2024. Termina la presentazione del Bilancio, il Presidente invita il Revisore Cavallini a leggere la relazione del Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Presidente riprende la parola per sottoporre ai soci l'approvazione, il bilancio viene approvato a maggioranza, il socio Walter Sancassiani si astiene.

Punto 2 all'Odg: Modifica Statuto – Associazione per la Responsabilità Sociale di Impresa

Il Presidente riprende la parola per passare al secondo punto dell'ordine del giorno. Spiega che circa un mese fa abbiamo ricevuto una lettera dal Runts con alcune osservazioni sul nostro statuto che impediscono la nostra iscrizione al registro ETS. E' stata quindi richiesta la consulenza dell'avvocata Cristina Muzzioli che apportato alcune modifiche allo Statuto dell'Associazione, modifiche formali non sostanziali che si sono rese necessarie per poter proseguire con la procedura di registrazione presso il Runts.

Il Presidente legge il nuovo Statuto e chiede che vengano approvate le modifiche, così da poter ripetere la procedura di iscrizione.

Il Presidente chiede altresì ai soci la delega di poter apportare allo statuto eventuali altre modifiche richieste eventualmente dal Runts, formali e non sostanziali, senza dover convocare una nuova Assemblea.

I soci approvano e delegano il Presidente a procedere.

Il socio Walter Sancassiani chiede che venga anche presa in considerazione l'opportunità, in questa fase, di modificare anche la denominazione dell'Associazione, come da lui proposto in una mail di ottobre 2024 nel quale elencava dieci possibili nuovi nomi. I presenti ritengono che l'iter richiederebbe troppo tempo e che al momento sia urgente concludere l'iscrizione presso il Runts e che verrà aperta una discussione con i soci per valutare la modifica del nome dell'Associazione.

Le modifiche allo Statuto vengono approvate all'unanimità e l'assemblea straordinaria dei soci conclude alle 12.00

Il Segretario

Silvia Mantovani

Silvia Mantovani



AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il - 2 APR. 2022

al n° 754 Serie 3

Corrisposti € ESENTE

in nome su delega del Direttore Provinciale

E. CAVALLINI

Il Presidente

Elena Salda

Elena Salda

IL FUNZIONARIO

Rosa V. ...

STATUTO

Articolo 1

Costituzione, Denominazione

È costituita ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni l'Associazione, non riconosciuta, per lo sviluppo della Responsabilità sociale di impresa nella Provincia di Modena, di seguito denominata "Associazione per la responsabilità sociale di Impresa".

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione per la responsabilità sociale di Impresa ETS" oppure "Associazione per la responsabilità sociale di Impresa ente del Terzo settore".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

1. L'associazione ha sede in Modena, attualmente in Strada San Cataldo n.97 e successivamente al diverso indirizzo che sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Indicare il nome del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Articolo 3

Finalità

1. L'Associazione ha per scopo, lo svolgimento di attività di ricerca e promozione culturale, etica e spirituale sul tema della responsabilità sociale d'impresa

2. In particolare l'associazione si propone di valorizzare, sensibilizzare e promuovere la Responsabilità sociale d'impresa intesa come impegno delle aziende, delle pubbliche amministrazioni, degli enti e degli operatori economici a operare in modo etico e sostenibile, considerando l'impatto delle loro attività sulla società, sull'ambiente e sull'economia al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile in sintonia con gli obiettivi di sostenibilità espressi dall'agenda 2030 dell'Onu.

3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Ai sensi dell'art. 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge le seguenti attività d'interesse generale

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Per il perseguimento della finalità predetta si prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- promuovere attività di formazione, work shop, seminari e momenti informativi sulla responsabilità sociale d'impresa;
- promuovere e far conoscere buone prassi in campo di responsabilità sociale d'impresa, promozione del volontariato aziendale e della solidarietà all'interno delle aziende;
- condurre ricerche e pubblicare rapporti sulle migliori pratiche di responsabilità sociale d'impresa, sulle tendenze emergenti e sugli impatti delle iniziative di responsabilità sociale d'impresa;
- promuovere esperienze concrete di volontariato aziendale e di conoscenza reciproca tra enti del terzo settore e aziende;
- sviluppare e sostenere progetti che mirano a migliorare la vita delle comunità locali attraverso pratiche sostenibili e responsabili;
- promuovere collaborazioni per il finanziamento di progetti di solidarietà e attività a sostegno di soggetti con disabilità, anziani, soggetti con fragilità economica;
- promuovere il rispetto dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori e la legalità nella concreta azione dei soci e in generale per le imprese ed enti del territorio;
- coinvolgere un maggior numero dei soggetti che condividono, adottano, valori e principi che realizzano progetti di responsabilità sociale;
- scambiare informazioni e sviluppare il lavoro di rete tra associati e le comunità di riferimento a proposito di esperienze, buone pratiche e modelli di RSI e sostenibilità;
- definire criteri, modalità e strumenti di valutazione dei comportamenti responsabili e sostenibili in ambito economico, produttivo e amministrativo;
- promuovere e favorire le iniziative di divulgazione delle buone pratiche intese ad accrescere la conoscenza della responsabilità sociale di impresa e lo sviluppo sostenibile come declinato dall'agenda 2030 dell'Onu;
- garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni, organizzazioni, imprese non socie;
- sviluppare eventi rivolti alla cittadinanza per fare conoscere i temi di cui si

occupa l'associazione;

- Stipulare di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- Svolgere attività di raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- Aderire a enti e istituzioni con finalità simili;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

4. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalle disposizioni attuative dello stesso, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
6. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.
7. L'associazione è apartitica, non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

Articolo 4

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5

Soci

Possono essere soci dell'Associazione le imprese e gli enti che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione richiedano di farne parte e si impegnino al rispetto del presente statuto.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato.

I soci, anche per interposta persona, non possono accettare incarichi onerosi dall'Associazione.

I soci sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea generale.

Articolo 6

Ammissione dei Soci

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato indirizzata al Presidente dell'Associazione e compilata su appositi moduli della stessa.

Non possono essere accettati come rappresentanti degli aderenti gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino, anche in via temporanea, la interdizione dai pubblici uffici.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato ed è impugnabile di fronte all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione della mancata ammissione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per un anno.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione, violi lo statuto o i regolamenti interni oppure che non si attenga ai principi espressi nella Carta dei Valori dell'associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata entro trenta giorni dal ricorso.

Il ricorso si propone mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Articolo 7

Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione conferisce al socio il diritto di partecipare fattivamente alla vita associativa e alle attività dell'Associazione, secondo le norme del presente Statuto, nonché di avvalersi di servizi che l'associazione è in grado di offrire ai propri associati.

I soci hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi sociali dell'Associazione, nonché di corrispondere i contributi annui deliberati dall'assemblea.

I soci hanno diritto a partecipare e intervenire alle assemblee con diritto di voto e ad eleggere gli organi dell'Associazione, purché siano in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dai regolamenti se

approvati.

I soci hanno diritto di prendere visione dei libri sociali e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

Articolo 8

Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
 - da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
 - dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.
 - eredità, donazione e legati;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il consiglio direttivo può fissare quote differenziate per categorie di associati ed anche stabilire quote associative variabili in funzione di parametri oggettivi (quali, ad esempio, i parametri dimensionali delle imprese associate).

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci cessati, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Articolo 9 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Presidente del Consiglio Direttivo e il vice Presidente, se nominato;
- d) - l'Organo di controllo (eventuale)

Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 10 Assemblea dei Soci

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina il Presidente
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale e l'approvazione del programma e degli indirizzi generali di attività;
- cura l'approvazione del bilancio consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- si occupa della trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
- Approva la Carta dei Valori e dei regolamenti necessari all'associazione stessa.

È di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) - le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
- b) - la trasformazione, lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione, nonché la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno al massimo entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria si riunisce ogni volta lo ritenga opportuno il consiglio direttivo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci ordinari, oppure ne faccia richiesta l'organo di controllo limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

L'assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso da inviare ai soci, anche mediante posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello

fissato per l'adunanza.

Articolo 11

Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o tramite delega.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o tramite delega, almeno i 2/3 di tutti i soci.

Per modificare lo statuto occorre il voto favorevole della metà, più uno degli associati, in proprio o per delega.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci ordinari presenti o rappresentati.

Articolo 12

Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente e i membri dell'organo di controllo non possono detenere deleghe.

Articolo 13

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e dai membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri tra tre e nove. Al momento dell'elezione l'assemblea delibera il numero dei membri del Consiglio direttivo per quel mandato.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i rappresentanti dei soci o tra persone indicate dagli enti soci.

Con la convocazione dell'Assemblea gli associati verranno invitati a comunicare la propria eventuale candidatura o quella di altri associati che siano disponibili.

Le candidature dovranno pervenire alla sede della Associazione, in forma scritta, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.

Ogni associato può votare per un numero massimo di due candidati.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno se lo ritiene opportuno il/i Vice Presidente/i, il tesoriere e il segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e ciò che il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e ciò che il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Presidente, il/i Vice Presidente/i, se nominati, e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 2 (due) anni e sono eleggibili per 3 (tre) volte consecutive.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari ad un mandato. Inoltre partecipa al Consiglio Direttivo il Presidente precedente, in qualità di Presidente uscente con diritto di voto qualora eletto dall'assemblea all'interno del direttivo (Past President).

Articolo 14

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi o dietro richiesta motivata di almeno 2 (due) consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso scritto, anche mediante posta elettronica, da inviare ai membri del consiglio direttivo e ai revisori dei conti almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire almeno 2 (due) giorni prima.

Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) - la gestione dell'associazione;
- b) - il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) - deliberare sull'ammissione dei soci;
- d) - convocare l'assemblea;
- e) - determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- f) - predisporre il programma e gli indirizzi generali dell'attività, l'eventuale bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed emanare regolamenti e codici;
- g) - deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Articolo 16

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Vice/Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o

impedimento.

Articolo 17

Organo di controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico ex art. 30, comma 2 D.Lgs. n. 117/2017, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Quando l'organo è obbligatorio per legge al meno uno dei membri deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

Articolo 18

Esercizio Sociale e bilancio consuntivo

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, il programma e gli indirizzi generali dell'attività e il bilancio consuntivo.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Articolo 19

Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- a) - il libro dei soci;
- b) - il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) - il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) - il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- e) il registro dei volontari attivi qualora ci siano volontari dell'ente.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà

uniformata alle vigenti disposizioni del legislatore fiscale.

Articolo 20

Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Articolo 21

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e per quanto non previsto in quanto compatibili le norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Approvato nell'assemblea del 14/03/25

Il presidente

Stefano Ballo

Il segretario

S. Rosa

UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
L. 117/2017

Registrato il 2 APR. 2025

al n° 757 Serie 3

Controfirmato ESENTE

Firma in data del Direttore Provinciale

C. CICCARELLI

IL FUNZIONARIO
Rosa Case

